



**PAG. 2** LEGGE 14 LUGLIO 2023 N. 93 -  
PIRATERIA DIGITALE E NUOVO REATO  
PRESUPPOSTO 231

**PAG. 3** LEGGE 9 OTTOBRE 2023 N. 137 -  
CONVERSIONE DEL DECRETO GIUSTIZIA

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**  
20146 Milano  
via Sardegna, 21

**SEDE OPERATIVA CERTIFICATA**  
21040 Origgio (VA)  
Largo UmbertoBoccioni, 1

**ALTRE SEDI**  
61211 Pesaro (PU)  
via Giasone del Maino, 13  
33100 Udine (UD)  
via G. Tullio, 22

**TELEFONO**  
+39 0296515401

**FAX**  
0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**  
**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**  
Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500  
**WWW.AVVERA.IT**  
**AVVERA@LEGALMAIL.IT**

**C.F./P.IVA 06047090961**  
**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**  
Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500

**WWW.AVVERA.IT**  
**AVVERA@LEGALMAIL.IT**



**231**  
**NEWSLETTER**

# LEGGE 14 LUGLIO 2023 N. 93 PIRATERIA DIGITALE E NUOVO REATO PRESUPPOSTO 231

Il 24 luglio 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 3 della citata Legge, rubricato “*Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale*”, è intervenuto sul comma 1 dell'art. 171-ter della Legge 633/1941 - richiamato dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 - introducendo una nuova lettera h-bis:


“E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro:

(...omissis...)

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<sup>1</sup>, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 che prevede, nei confronti degli enti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché delle sanzioni interdittive indicate dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

La legge è entrata in vigore l'8 agosto 2023 e le novità dalla stessa introdotte sono destinate ad impattare maggiormente su enti che operano nei settori cinematografico, televisivo, musicale o editoriale, nonché sui gestori delle reti di comunicazione elettronica. Si precisa, infatti, che l'art. 2 della Legge 93/2023, attribuisce ampi poteri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), la quale, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.



<sup>1</sup> Il comma 1 dell'articolo 85-bis Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), a cui rinvia la lett. h-bis) dispone che: “è vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse”.



# LEGGE 9 OTTOBRE 2023 N. 137 CONVERSIONE DEL DECRETO GIUSTIZIA

Il 9 ottobre è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 ("Legge"), entrata in vigore il 10 ottobre 2023, avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" che, con l'art. 6-ter, comma 2, ha esteso il catalogo dei reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 mediante l'introduzione dei seguenti reati:

• **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.** *"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà"),*

• **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.** *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"),*

Tali reati sono ora richiamati all'interno dell'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e potrebbero essere attuati, nell'ambito di gare o procedimenti ad evidenza pubblica, a titolo esemplificativo, tramite "intese" tra concorrenti per pilotare le gare pubbliche, oppure tramite rapporti con la stazione appaltante finalizzati a far predisporre bandi con requisiti che restringano il numero di contraenti (o addirittura identifichino un solo possibile contraente).

• **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.** *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni"),* inserito all'interno dell'articolo 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001 (Delitti in materia di strumenti diversi dal contante).

Tale reato punisce chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, trasferisca in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di perseguire finalità illecite, quali per esempio eludere l'applicazione di una confisca o favorire la commissione di altri reati, come per esempio quello di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.



# LEGGE 9 OTTOBRE 2023 N. 137 CONVERSIONE DEL DECRETO GIUSTIZIA

Il trasferimento fraudolento, riferito a un'attività imprenditoriale, potrebbe configurarsi tramite interposizione fittizia di un terzo quale socio occulto mediante un'operazione negoziale simulatoria, come per esempio una finta compravendita, tra il soggetto che mantiene l'intestazione fittizia e quello che ne accetta (consapevolmente) il ruolo di intestatario apparente (cosiddetto prestanome). Il reato può configurarsi solo con la collaborazione di un terzo, il quale non viene tuttavia punito dalla legge che sanziona soltanto la condotta di chi, pur restando l'effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità, al fine di perseguire scopi illeciti.

Per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, inseriti nell'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, sono previste:

Sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote;
- da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità se il danno è di particolare gravità.

Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

- divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per il reato di trasferimento fraudolento di valori, inserito nell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001, sono previste:

Sanzioni pecuniarie

- da 250 a 600 quote.

Sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, l'articolo 6-ter, comma 3, della Legge, ha apportato ulteriori modifiche che impattano sui reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 nei seguenti termini:

- con la lettera a), ha introdotto alcune modifiche al codice penale inasprendo il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente, tra i quali i delitti richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 agli articoli
  - o 452-bis c.p. (inquinamento ambientale),
  - o 452-sexies c.p. (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività),
  - o 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti),

estendendo a tali reati la confisca (di cui all'art. 240-bis, primo comma, del codice penale).

- con la lettera b), ha modificato il comma 2 del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. prevedendo
  - o la circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
  - o circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo a due terzi per il caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.
- Con la lettera c), infine, ha modificato il comma 2 del reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p., (richiamato anch'esso dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001) al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette con aumento della pena da un terzo alla metà.



# LEGGE 9 OTTOBRE 2023 N. 137 CONVERSIONE DEL DECRETO GIUSTIZIA

Occorrerà quindi considerare la necessità di procedere all'adeguamento dei Modelli organizzativi, gestionali e di controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, mediante l'aggiornamento del risk assessment, al fine di individuare eventuali processi "sensibili" rispetto alle nuove fattispecie di reato, nonché all'adozione di presidi di controllo qualora quelli esistenti non fossero sufficienti a mitigare i nuovi rischi di commissione di reati.







A V V E R A

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

20146 Milano  
via Sardegna, 21

**SEDE OPERATIVA CERTIFICATA**

21040 Origgio (VA)  
Largo Umberto Boccioni, 1

**ALTRE SEDI**

61211 Pesaro (PU)  
via Giasone del Maino, 13

33100 Udine (UD)  
via G. Tullio, 22

**TELEFONO**

+39 0296515401

**FAX**

0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**

**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**

Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500

**WWW.AVVERA.IT**

**AVVERA@LEGALMAIL.IT**



**NEWSLETTER 231**